

Pubblicato il 16/05/2023

N. 02973/2023 REG. PROV. COLL.
N. 05140/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5140 del 2019, proposto da ~~Ennio Killy Management~~ S.p.A., già Facility Management S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento datato 10.10.2019 emesso dalla sede INPS di Napoli dell'INPS di diniego dell'assegno ordinario ex art. 7 D.I. n. 94343/2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 maggio 2023 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 5 dicembre 2019 e depositato il successivo giorno 27, la Società ~~Amma Group Italia S.p.A.~~ S.p.A., premesso che nell'ambito del programma c.d. "Scuole belle" prorogato fino al mese di giugno 2019 i lavoratori alle dipendenze dell'azienda sono rimasti dal 26 settembre 2018 al 22 ottobre 2018 in una situazione di inattività forzata dovuta alla mancata assegnazione dei lavori di decoro relativi alla seconda rata dell'anno 2018, e di avere quindi presentato in data 26.9.2018 domanda volta al riconoscimento dell'assegno ordinario ex art. 7 per il periodo dal 26.9.2018 al 22.10.2018 per n. 181 lavoratori, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale l'INPS Sede di Napoli ha respinto l'istanza.

2) Spiega L'istituto resistente che "la causale non è integrabile in quanto non si ravvisa l'evento improvviso e impreveduto, considerato che la causa è da imputare al ritardo da parte del MIUR nell'assegnazione della seconda rata di decoro anno 2018. Pertanto il mancato stanziamento delle risorse economiche da parte di un soggetto terzo quale il MIUR non può legittimare la concessione delle integrazioni salariali".

3) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce in un unico articolato motivo censure di violazione di legge (D.lgs. n. 148/2015) ed eccesso di potere, sostenendo che i lavoratori alle dipendenze dell'azienda sono rimasti nel periodo sopra indicato in una situazione di inattività forzata dovuta alla mancata assegnazione dei lavori di decoro relativi alla seconda rata dell'anno 2018.

Nel detto periodo di tempo il rapporto di lavoro con i lavoratori dipendenti era ovviamente in corso e quindi gli stessi pur rimanendo inattivi hanno maturato il diritto alla retribuzione.

Si è quindi verificata una causa di inattività tipicamente prevista dalla normativa richiamata resta.

4) Con atti depositati il 30 dicembre 2019 e il 27 gennaio 2020, si sono costituiti in giudizio il MIUR e l'INPS, quest'ultimo deducendo l'infondatezza del ricorso.

5) Alla udienza smaltimento del 4 maggio 2023, la causa è stata riservata per la decisione.

6) Il ricorso è infondato.

7) La ricorrente sostiene che il ritardo da parte del MIUR nell'espletamento delle procedure di contrattualizzazione dei lavori di decoro per ogni singolo istituto, nonché per l'approvvigionamento e la localizzazione dei relativi cantieri costituisce evento che giustificerebbe l'accesso alla integrazione salariale in argomento.

8) L'assunto è però infondato.

In particolare, con riguardo all'assegno ordinario che costituisce una prestazione a sostegno del reddito, va detto che le situazioni aziendali che impongono la riduzione o la sospensione dell'attività produttiva non sono tipizzate dal legislatore, ma sono individuabili sulla base di un nesso di causalità che deve sussistere tra l'evento o la contingenza del mercato ed una determinata situazione aziendale, mediante l'indicazione dei requisiti, rigidamente prefissati, che la situazione medesima deve presentare: la transitorietà e la non imputabilità.

Quanto alla prima, fin dall'epoca della domanda devono sussistere, ed essere accertate, le condizioni favorevoli ad un superamento della congiuntura aziendale addotta a base della domanda stessa che possano far ritenere prevedibile una futura ripresa dell'attività economica al termine del periodo di contrazione del lavoro.

Quanto alla seconda è necessario che l'evento non sia riferibile all'organizzazione o programma aziendale, e cioè non sia dipendente dagli ordinari meccanismi della gestione imprenditoriale.

La sospensione o riduzione dell'attività può ritenersi determinata da eventi non imputabili all'imprenditore solo in presenza di avvenimenti sottratti ad ogni possibile iniziativa del medesimo datore di lavoro, compresa l'adozione di rimedi preventivi atti a contrastarli.

9) Nel caso in esame, al contrario la sospensione o riduzione dell'attività è riconducibile soltanto alle scelte economiche, produttive ed organizzative della ricorrente la quale ha ritenuto di collegare la propria attività produttiva esclusivamente al rapporto contrattuale instaurato con la Stazione appaltante, finalizzando l'intera attività alle sole esigenze dell'unico committente.

In tale ipotesi gli errori commessi dall'imprenditore non possono essere trasferiti sulla collettività.

10) La non imputabilità va ricondotta a situazioni di impossibilità oggettiva dello scambio di prestazioni, posto che la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale presuppone una situazione di temporanea crisi produttiva, connessa ad una situazione transitoria e contingente, sostanzialmente avulsa dalle possibilità di controllo dell'imprenditore; accadimenti, questi, che possono consistere tanto in fatti naturali quanto in fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa, intendendosi eventi oggettivamente imprevedibili ai quali l'imprenditore non può sottrarsi, quali il caso fortuito, la forza maggiore, il *factum principis* ovvero il fatto o l'illecito del terzo; diversamente, l'evento interruttivo va ascritto al datore di lavoro nei casi in cui – come quello che ci occupa – risulti conseguenza dell'erroneità delle scelte imprenditoriali effettuate, dal momento che in tali ipotesi non si è di fronte a fatti che sfuggono con carattere di non eludibilità al controllo dell'imprenditore; del resto, la natura dell'istituto della cassa integrazione guadagni, che opera in via di eccezione alla regola del *sinallagma* dell'obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività,

pone regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all'intervento (in tema T.A.R. Lecce sez. I, 29/06/2016, n.1060).

11) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.

12) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 5150/19 lo rigetta.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

L'ESTENSORE
Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO

